

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... aprile 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

EMANA
il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021” e le parole da “al 50 per cento” a “tale modalità” sono soppresse.
2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al terzo periodo, le parole da “prevedendo” a “carriera” sono soppresse;
 - b) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: “In ogni caso i dipendenti possono avvalersi della modalità di lavoro agile senza subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.”.

ART. 2

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”.
2. Il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.
3. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3

(Proroga di termini in materia di istruzione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di verifica del periodo di prova dei docenti neo assunti, si applicano anche all'anno scolastico 2020/2021 quando le attività di verifica dei dirigenti tecnici non sono effettuate entro il 15 maggio 2021.

ART. 4

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

1. Il termine ultimo di adozione dei bilanci d'esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferiti all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.

2. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";
- b) al comma 3-*quater*, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

ART. 5

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole "è espletata" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata".

2. All'articolo 214, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2021";
- b) al terzo periodo, le parole "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro 15 giugno 2021".

ART. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.